

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantuno, il giorno nove del mese di aprile

- 9 aprile 1981 -

in Roma, nel mio Studio.

Avanti di me dottor Piero FILADORO, notaio in Roma, con Studio in Via Giuseppe Pisanelli n. 4, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi i Comparenti concordemente e con il mio consenso rinunciato,

sono presenti i Signori:

Prof. Pietro BENEDETTI, nato a Roma il 18 dicembre 1926, quivi domiciliato, in Via Ennio Quirino Visconti n. 103, medico-chirurgo;

Prof. Giovanni BOLLEA, nato a Cigliano Vercellese il 5 dicembre 1913, domiciliato in Roma, Via Salaria n. 334/B, medico-chirurgo;

Prof. Giulia Fanny DE GIORGIS, nato a Quito (Ecuador) il 14 giugno 1928, domiciliata in Roma, Via Casperia n. 18, medico-chirurgo;

Prof. Adriano GIANNOTTI, nato a Segni il 7 febbraio 1932, domiciliato in Roma, Via Asmara n. 14/A, medico-chirurgo;

Prof. Roberto MAYER, nato a Trieste il 14 aprile 1926, domiciliato in Roma, Via dei Pastini n. 124, medico-chirurgo;

Prof. Gastone MAZZEI, nato a Viterbo il 15 novembre 1924, domiciliato in Roma, Via Ettore Artini n. 10, medico-chirurgo;

Prof. Arnaldo NOVELLETTO, nato a Rieti il 15 agosto 1931, domiciliato in Roma, Via A. Bosio n. 25, medico-chirurgo;

Prof. Marinella ROSANO, nata a Roma il 12 gennaio 1931, quivi domiciliata in Viale Gorizia n. 33, medico-chirurgo;

Dott. Paola SPERANZA, nata a l'Aquila il 23 febbraio 1930, domiciliata in Roma, Via Antonio Nibby n. 18, procuratore-legale.

Cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1- E' costituita un'Associazione senza fine di lucro, denominata: "ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE SCIENZE NEUROPSICHIATRICHE DELL'ETA' EVOLUTIVA (A.S.N.E.)".

ARTICOLO 2 – L'Associazione ha sede in Roma. L'indirizzo viene fissato in Via Salaria n. 334/B.

ARTICOLO 3 – L'Associazione ha gli scopi precisati all'art. 3 dello Statuto, che i componenti consegnano a me notaio, dichiarando di averlo predisposto, letto ed approvato, per cui ne hanno piena ed esatta conoscenza e mi esonerano dal darne lettura; Statuto che regolerà la vita ed il funzionamento dell'Associazione e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4 – I comparenti nominano a comporre il primo Consiglio Direttivo, per la durata di quattro anni, i Signori: Prof. Giovanni BOLLEA, Prof. Adriano GIANNOTTI, Prof. Pietro BENEDETTI, Prof. Roberto MAYER, Prof. Gastone MAZZEI; i quali accettano e seduta stante riuniti in Consiglio, nominano Presidente il Signor Prof. Giovanni BOLLEA e Segretario Generale il Signor Prof. Adriano GIANNOTTI, che accettano.

ARTICOLO 5 – Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Io notaio, richiesto, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai Comparenti che, da me interpellati, lo dichiarano conforme alle loro volontà. Scritto a macchina da persona di mia fiducia, occupa di un foglio pagine intere tre e parte della quarta.

FIRMATI: Pietro BENEDETTI

Giovanni BOLLEA

Giulia Fanny de GIORGIS

Adriano GIANNOTTI

Roberto MAYER

Gastone MAZZEI

Arnaldo NOVELLETTO

Marinalla ROSANO

Paola SPERANZA

Piero FILADORO NOTARO (vi è il sigillo)

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE SCIENZE NEUROPSICHIATRICHE DELL'ETÀ EVOLUTIVA (A.S.N.E.).

L'Associazione, oltre alle attività generali di promozione scientifica e culturale (come da Art. 3), è composta da due Sezioni:

Sezione n. 1: Corso di psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell'adolescente (Istituto per la Formazione di Psicoterapeuti dell'Età Evolutiva) e Psichiatria dinamica dell'età evolutiva

Sezione n. 2: Psicopatologia e Neuropsicologia dello Sviluppo.

Le Sezioni hanno una gestione scientifico-culturale, contabile ed economica autonoma e sono rette da un Comitato Scientifico che è eletto al proprio interno tra i membri dell'Associazione che vi afferiscono.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la sede legale In Roma.

Art. 3-Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa:

a) promuove la diffusione, lo studio e la ricerca nel campo delle scienze neurologiche, psicologiche, psico-pedagogiche, psicoterapeutiche e psichiatriche degli individui in età evolutiva dalla nascita alla maggiore età e delle loro famiglie;

- b) stimola, propone e realizza la formazione e l'aggiornamento tecnico, scientifico e culturale di quanti operano in questo settore;
- c) organizza corsi di formazione per psicoterapeuti dell'età evolutiva attraverso un appropriato "Istituto per la formazione di psicoterapeuti dell'età evolutiva" addetto alla formazione di psicoterapeuti, mediante modalità scientifiche ed operative di cui al Regolamento allegato al presente Statuto, che fa parte della Sezione n° 1;
- d) organizza corsi seminariali di formazione, convegni e congressi;
- e) stimola la diffusione di riviste scientifiche inerenti ai predetti, provvede alla pubblicazione o al finanziamento di esse;
- f) promuove convenzioni con Istituti pubblici e privati per le specifiche attività che rientrano nei suoi scopi;
- g) promuove borse di studio per giovani professionisti meritevoli presso Istituti Universitari pubblici o privati, italiani o stranieri, in riferimento ai propri fini;
- h) può offrire servizi che rientrano nei propri scopi ad Enti pubblici o privati, attraverso idonee convenzioni.

Art. 4 - Fondo

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione dispone:

delle quote associative;

delle oblazioni volontarie dei Soci;

di fondi speciali, sovvenzioni e contributi elargiti da Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;

di qualunque liberalità che provenisse all'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali;

di quanto proviene in base ai punti d) ed h) dell'Art. 3

Art. 5 - Regolamento

L'Associazione è retta dalle norme contenute nel presente Statuto.

Ogni Sezione ha la facoltà di istituire un proprio Regolamento Interno.

Art. 6 Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci;
- le Assemblee delle singole Sezioni;
- i Comitati Scientifici delle singole Sezioni;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale e i Segretari delle singole Sezioni.

Art. 7 - Categorie dei Soci

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori: sono coloro che sono intervenuti al rogito notarile di costituzione dell'Associazione;
- b) Soci Onorari: sono quelli che il Consiglio Direttivo ammette, come tali, per eminenti meriti personali e per speciali benemerienze;

c) Soci Ordinari: possono essere ammessi alla categoria dei Soci Ordinari i Soci Fondatori e i cittadini italiani o stranieri che facciano domanda scritta di ammissione al Comitato Scientifico delle singole Sezioni (v. art. 8) e che abbiano le necessarie capacità tecniche per concorrere al raggiungimento degli scopi sociali previsti dall'Art. 3.

I soci Ordinari possono essere tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota annuale anticipata, proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea (Art. 10 comma c).

Art. 8 - Ammissione

Coloro i quali desiderino diventare Soci dell'Associazione devono inoltrare domanda scritta di ammissione al Comitato Scientifico della singola Sezione che, dopo averla vagliata, la sottopone all'Assemblea della stessa Sezione.

Ogni Sezione non può avere più di 25 Soci.

Con l'ammissione all'Associazione ogni Socio accetta incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto.

Saranno esclusi dall'Associazione tutti coloro che compiano atti lesivi per il prestigio dell'Associazione o qualsiasi altro atto che comunque la danneggi.

Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea della Sezione di appartenenza del Socio da escludere.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante richiesta fatta a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno diretta al Comitato Scientifico della Sezione di appartenenza.

Il recesso produce effetto dal giorno successivo alla sua conoscenza da parte dell'Associazione.

Il Socio che recede resta tuttavia responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 9 - Diritti dei Soci

I Soci fondatori ed onorari godono di tutti i diritti dei Soci ordinari, eccetto i diritti patrimoniale e di voto nell'Assemblea Ordinaria Generale e nell'Assemblea Straordinaria Generale;

Art. 10 Assemblea Ordinaria Generale dei Soci

L'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci è costituita dai Soci ordinari.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i Soci la cui iscrizione sia avvenuta un mese prima della data della lettera di convocazione e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea ha i poteri di indirizzo generale dell'Associazione ed in particolare:

a) discute e delibera sulle relazioni dell'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;

- b) prende atto delle attività delle singole sezioni, dei bilanci sociali preventivi e consuntivi delle singole sezioni;
- c) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- d) ratifica l'entità e l'eventuale ripartizione dei contributi associativi proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) elegge i componenti del Consiglio Direttivo generale dell'Associazione;
- f) delibera sugli argomenti che le vengono sottoposti dal Consiglio Direttivo, ad eccezione di quelli di competenza delle Assemblee delle singole Sezioni e dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 11 - Assemblea Ordinaria delle singole Sezioni

Sono istituite per le singole Sezioni le relative Assemblee che deliberano sulla gestione delle singole Sezioni, sulle scelte organizzative, culturali ed economiche della Sezione.

Eleggono al proprio interno un Comitato Scientifico e un Segretario.

Le funzioni amministrative relative alle singole Sezioni vengono dal presente Statuto e dal Consiglio Direttivo irrevocabilmente delegate al Comitato Scientifico della singola Sezione.

Sulla decisione del Comitato Scientifico possono solo influire le decisioni dell'Assemblea della singola Sezione. Pertanto le Sezioni godono di autonomia gestionale, scientifica, didattica, contabile ed economica.

Art. 12 - Modifica delle Sezioni

Ciascuna Sezione può essere modificata al proprio interno solo per auto-proposta e per votazione interna della Sezione stessa.

La modifica di questo articolo può essere fatta solo dall'Assemblea Straordinaria Generale dei Soci all'unanimità.

Art. 13 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è costituita dai Soci ordinari.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Straordinaria i Soci la cui iscrizione sia avvenuta un mese prima della data della lettera di convocazione e siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

L'Assemblea Straordinaria ha competenza nelle seguenti materie:

- a) modifica dello Statuto:
- b) scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria Generale non possono essere in contrasto con le deliberazioni delle singole Sezioni.

Art. 14 - Funzionamento delle Assemblee

A) ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro il trenta aprile di ogni anno per la ratifica e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 5 dei Soci ordinari.

L'Assemblea Ordinaria controlla altresì la regolarità delle deliberazioni di approvazione del bilancio delle singole Sezioni.

La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa la veci, mediante comunicazione raccomandata spedita agli Associati almeno quindici giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, anche per delega, del 50% del Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere non meno di ventiquattro ore e non più di sette giorni.

In assenza del Presidente dell'Associazione, il Presidente dell'Assemblea sarà nominato dalla stessa, con la maggioranza assoluta dei presenti.

Ogni Socio avente diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto, può delegare per iscritto un altro Socio. Non è ammessa più di una delega per ogni Socio.

Le delibere si prendono a maggioranza dei voti nel conteggio non si tiene conto degli astenuti.

La verifica delle deleghe e dei Soci presenti ed il controllo delle votazioni vengono svolti dal Segretario dell'Assemblea, assistito, se richiesto, da due Scrutatori nominati dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea verranno verbalizzate ed il relativo verbale verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli

eventuali Scrutatori. Le deliberazioni prese dall'Assemblea in conformità al presente Statuto, obbligano tutti I Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

B) ASSEMBLEA ORDINARIA DELLE SINGOLE SEZIONI

All'Assemblea delle singole Sezioni parteciperanno solo i Soci componenti delle singole Sezioni.

La convocazione e il funzionamento viene fatto nelle forme e nei termini previsti dall'articolo precedente.

L'Assemblea delibera:

- sull'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo della singola Sezione;
- sui criteri di gestione operativa e contabile della Sezione;
- sull'ammissione dei soci nella Sezione;
- sul regolamento interno della Sezione.

Elegge il Comitato Scientifico e il Segretario e ne attribuisce i poteri.

C) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari.

Le modalità di convocazione sono identiche a quelle dell'Assemblea Ordinaria Generale.

L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2 /3 dei voti sia in prima che in seconda convocazione.

Le altre procedure di votazione, di funzionamento dell'assemblea e di verbalizzazione sono identiche a quelle dell'Assemblea Ordinaria Generale.

Art. 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri di cui almeno 4 professori e/o ricercatori del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell'Età Evolutiva.

I membri durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. La carica di Consigliere è "ad personam" e quindi non può essere delegata.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea Ordinaria Generale provvede a sostituirli, con le stesse modalità dell'elezione.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea Ordinaria Generale e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre:

- a) la nomina del Presidente e del Segretario Generale, da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b) di assumere tutti i provvedimenti necessari ad un funzionamento amministrativo generale.

Su tutta l'Associazione, il Consiglio Direttivo ha un controllo di legittimità (e non di merito) sulla trasparenza contabile, anche delle singole Sezioni;

c) di richiedere alle singole Sezioni il bilancio preventivo e consuntivo, redigere il bilancio generale preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria Generale, predisponendo eventuali note o relazioni illustrative del bilancio delle singole sezioni e dell'attività amministrativa generale dell'ASNE;

d) di proporre all'Assemblea le quote di iscrizione e le quote annuali dovute dai Soci.

Art. 16 - Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria Generale e il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Segretario Generale.

Art. 17 - Segretario Generale

Il Segretario Generale provvede a quanto segue:

- redige il bilancio preventivo e consuntivo per i costi e ricavi comuni, non di pertinenza delle singole Sezioni, e lo sottopone al Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria Generale, che lo approva e delibera la ripartizione dei costi e dei ricavi tra le due Sezioni;

redige il bilancio preventivo e consuntivo per i costi e ricavi della Rivista “Psichiatria dell’ Infanzia e dell’Adolescenza” e lo sottopone al Consiglio Direttivo per la redazione del bilancio generale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria Generale, che lo approva e delibera la ripartizione dei costi e dei ricavi tra le due Sezioni.

Il Segretario Generale è Il Tesoriere dei fondi comuni dell’Associazione, provvede all’amministrazione degli stessi in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Predisporre gli elementi necessari per la preparazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo di tali fondi e li sottopone all’esame del Consiglio Direttivo.

Inoltre redige e conserva i verbali della Assemblea Ordinaria Generale e del Consiglio Direttivo e li controfirma Insieme con il Presidente dell’Associazione.

Art.18 Segretari delle singole Sezioni

I Segretari delle singole Sezioni provvedono a tutti gli affari di ordinaria amministrazione della Sezione, redigono e conservano i verbali dell’Assemblea di Sezione e del Comitato Scientifico e li controfirmano.

Sono inoltre responsabili della custodia e dell’ordine degli atti delle singole Sezioni ed eseguono gli incarichi che sono loro affidati dagli organi delle singole Sezioni. Sono i Tesorieri delle singole Sezioni, provvedono all’amministrazione dei fondi di competenza di queste, in esecuzione delle delibere degli organi delle singole Sezioni. Predispongono

gli elementi necessari per la preparazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e li sottopongono all'esame delle Assemblee delle singole Sezioni.

Art. 19 - Spettanze

I membri del Consiglio Direttivo, per l'intervento alle riunioni e per quanto altro risulterà necessario per la gestione dell'Associazione, avranno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti delle quote associative dei Soci, dai contributi che possono pervenirle da privati ed Enti pubblici e dai proventi di eventuali attività svolte dall'Associazione.

L'Associazione può acquistare, possedere, alienare e prendere e concedere in locazione od affitto beni immobili.

In ogni caso i fondi della gestione di ogni singola Sezione devono essere devoluti alla Sezione stessa di appartenenza.

Art.21- Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - Bilancio

I bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione debbono essere redatti dal Segretario Generale, che accorda e riunisce i bilanci preventivi e consuntivi delle singole Sezioni predisposti dai Segretari delle stesse Sezioni e i bilanci preventivo e consuntivo dei fondi comuni, non di

pertinenza delle singole Sezioni. Tali bilanci sono trasmessi ai componenti del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della riunione in cui verranno trattati. Tale riunione dovrà precedere di almeno trenta giorni l'Assemblea Ordinaria Generale.

Per le spese dell'Associazione che fanno riferimento ad attività comuni, non di pertinenza delle singole Sezioni, c'è l'obbligo di indicare i mezzi di copertura finanziaria e di ottenerne l'approvazione dell'Assemblea Ordinaria Generale.

Le singole Sezioni hanno l'obbligo di Indicare i mezzi di copertura finanziaria per tutti i provvedimenti che comportano spesa. Se un'attività o passività è imputabile alla singola Sezione, deve essere accreditata o addebitata al patrimonio di gestione della Sezione stessa.

Il controllo del Consiglio Direttivo dell'Associazione sul bilancio preventivo e consuntivo delle singole Sezioni è di correttezza giuridica e contabile ed è inteso ad accertare la copertura finanziaria di ogni spesa.

Art. 23 - Ripartizione attivo

E' esclusa, sotto qualsiasi forma, la ripartizione di eventuale attivo fra i Soci.

Art. 24 - Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, in conformità della legge, determinerà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 25 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.